- Annessi alla residenza

Si considerano annessi della residenza quei manufatti destinati a cantine autorimesse ecc. che sono stati realizzate nell'area di pertinenza di un manufatto prevalentemente residenziale inclusi nelle aree omogenee B o in aree ad esse limitrofe.
I manufatti di qualsiasi dimensione e forma possono essere demoliti e ricostruiti con superficie lorda massima pari a 10 mq ed un'altezza massima di 2,20 in deroga ai limiti urbanistici di Rapporto di copertura e di permeabilità del terreno.

Tutti gli annessi sopra elencati saranno realizzati unicamente con struttura ad intelaiatura metallica adeguatamente controventata o in legno, le tamponature saranno in laterizio intonacato al rustico e tinteggiate, in mattoni pieni facciavista, in pietra ; la copertura sarà a falde, rivestita con coppi o in lamiera di rame, ondulex bruno . Sono da escludersi coperture in eternit, plastica, metallo. La tipologia edilizia sarà adeguata alla specifica destinazione d' uso in modo da non consentire trasformazioni che non siano ammesse dalla normativa vigente, all'interno dei manufatti non è concessa la realizzazione di servizi igienici.

L'accesso alla presente norma vincola il manufatto alla destinazione d'uso di rimessa attrezzi e di fatto sancisce la impossibilità perpetua di variarne la destinazione.

ART. XIV.4 - CONCESSIONI RILASCIATE

(c1) Le concessioni o i permessi a costruire già rilasciati alla data di adozione del nuovo PR.G., pur non conformi alla sue previsioni, i cui lavori risultano già iniziati od ancora nei termini per l'inizio, sono da considerare a tutti gli effetti valide e legittime.
Per i fabbricati già realizzati in base a regolari concessioni edilizie, i cui tempi di realizzazione risultano scaduti (tempo concesso per l'ultimazione dei lavori, oltre ad eventuali proroghe) e non più conformi alle previsioni del nuovo P.R.G., dovranno essere ultimati entro tre anni dall'adozione del nuovo P.R.G., previa richiesta di nuovo permesso a costruire e/o autorizzazione e/o D.I.A. ecc., per il completamento delle opere non ultimate, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati o inizino entro il termine stabilito dalla legge.
Trascorsi i termini di validità delle concessioni o permesso a costruire entrano automaticamente in vigore le presenti norme.

ART. XIV.5 - CONFERMA DELLE PERIMETRAZIONI GIA' DELIBERATE

(c1) La perimetrazione dei centri abitati ed edificati del comune ai sensi della Legge 765/1967, della Legge n°865/1971 riportata nella cartografia di PRG, sostituisce ogni altra perimetrazione esistente dalla data di entrata in vigore del presente Piano. La perimetrazione redatta ai sensi del D.LGS n°285/1992 è stata riportata nella medesima cartografia compreso i tratti ove sono stati già formalmente redatti i verbali di declassificazione e trasferite la competenze. Qualora ,quest'ultima perimetrazione, dovesse ricomprendere tratti di strade ANAS o Provinciali non ancora formalmente consegnate al Comune, gli interventi, in essi ricompresi, saranno sottoposti ai preventitivi pareri o nulla osta di competenza.
(c2) Ai fini dell'applicazione del Titolo IV° della L.N.457/78 sono confermate, salvo successive modificazioni, le perimetrazioni relative alle zone di recupero ed ai piani di recupero già deliberate dal Consiglio Comunale.

ART. XIV.6 – MISURE DI SALVAGUARDIA

Dalla data di prima adozione da parte del Consiglio Comunale della presente Variante Generale al PRG, in ogni caso e sino alla sua definitiva approvazione, per qualsiasi intervento o attività in contrasto con il PRG adottato, si applicano le misure di salvaguardia ai sensi delle L. n°1902/1952 e n° 517/1966.